



*Consiglio Regionale della Campania
V Commissione Permanente
Sanità e Sicurezza Sociale*

X LEGISLATURA

Proposta di Legge

Istituzione del servizio di Psicologia di Base

APPROVATO

Nella seduta del 25 giugno 2020

**Relatore di maggioranza
Stefano Graziano**

Articolo 1

Finalità ed istituzione della figura dello Psicologo delle Cure Primarie

1. La Regione Campania, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e al decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, istituisce, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 35 del 3 aprile 2019, convertito con la legge n. 60 del 25 giugno 2019, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid 19, il servizio di Psicologia di base.
2. Il servizio di Psicologia di Base ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini campani.
3. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascun A.S.L. a livello dei Distretti Sanitari di Base. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito Psicologi di Base. La Giunta Regionale, entro 180 giorni con specifico e medesimo provvedimento richiamato anche per i commi successivi, disciplina la formazione degli elenchi Provinciali, e la gestione degli incarichi convenzionali.
4. il servizio di psicologia di base, deve saper rispondere a cinque grandi problemi:
 - a. intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
 - b. intercettare i bisogni di benessere psicologici che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
 - c. organizzare e gestire l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
 - d. realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello, e con i servizi sanitari più generali.
 - f. intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid 19.
5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali."

Articolo 2

Compiti dello Psicologo di Base

1. Lo Psicologo di Base è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.
2. Lo Psicologo di Base garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base. Opera in rapporto con i Distretti Sanitari e le loro articolazioni funzionali. La sua azione è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità. Egli fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace, cost-effective e integrato con gli altri servizi sanitari. Si contraddistingue, inoltre, per una rapida presa in carico del paziente.
3. Allo Psicologo di Base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 "Ordinamento della professione di psicologo", competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute. Lo Psicologo di Base intercetta il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che spesso rimangono inespresi e i bisogni di benessere psicologico.

Egli opera, prioritariamente sulle seguenti aree:

- a) Problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica) ;
 - b) Sintomatologia ansioso-depressiva;
 - c) Problemi legati a fasi del ciclo di vita ;
 - d) Disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;
 - e) Sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità/recidività di malattia ;
 - f) Scarsa aderenza alla cura ;
 - g) Richiesta impropria di prestazioni sanitarie ;
 - h) Problematiche psicosomatiche;
 - i) Supporto al team dei professionisti sanitari
4. Lo Psicologo di Base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.
 5. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.

Articolo 3

Elenchi degli Psicologi di Base

1. Viene istituito l'elenco provinciale degli psicologi delle Cure Primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in Psicologia;
 - b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale Regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 8 dell'articolo 2.
 - e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania a seguito della frequenza e superamento esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta Regionale della Campania sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.
3. In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui all'art.3 comma e, accedono all'elenco degli Psicologi di Base della Regione Campania, gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che possono documentare esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle Aziende Sanitarie Locali, nelle Aziende Ospedaliere, negli IIRCS, e nelle strutture convenzionate della Regione Campania. Per coloro che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprovi l'attività contrattualmente svolta.

Articolo 4

Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di Base

1. I servizi di Psicologia di Base interagiscono con i Comuni, in forma singola od associata, gli Ambiti Territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari della Regione Campania;
2. In ciascun Distretto Sanitario di Base le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno due Psicologi di Base in sinergia con le strutture del Distretto Sanitario di appartenenza;
3. In ciascuna Azienda Sanitaria viene assegnata al Direttore dell'U.O. Complessa di Psicologia Clinica, ove esistente, o ad un Dirigente Psicologo operante nel Distretto Sanitario di Base, il compito di referente clinico, coordinamento e programmazione per la psicologia di base. Si colloca come interfaccia con la Regione Campania per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, discute e concorda la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale;
4. Laddove previsto, attraverso un accordo tra Aziende Sanitarie Locali ed Enti Locali, lo Psicologo di Base può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'Ente Locale medesimo, tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio Regionale;
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio provvedimento, definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di Base, come previsto dall'art.1 e dagli altri articoli che richiamano un provvedimento di disciplina emanato dalla Giunta Regionale;
6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di Base territoriale in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale, nonché, in minima parte, laddove l'integrazione socio-sanitaria sia molto rilevante, anche attraverso i Piani di zona, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo è stabilito dalla Giunta Regionale.

Articolo 5

Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai fini del comma 1, gli Psicologi di Base sono tenuti a trasmettere al Dirigente Psicologo Aziendale di cui al comma 3 dell'art. 4, che provvederà poi ad inviare ai competenti servizi del Servizio Sanitario Regionale, una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata.
3. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale, esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Articolo 6

Istituzione Osservatorio Regionale

1. La Regione Campania istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatori Regionale che sarà composta da: un Dirigente Psicologo per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, un Dirigente Psicologo ospedaliero, due psicologi nominati dell'Ordine degli Psicologi della Campania, due docenti universitari, un funzionario della Regione Campania con competenze e/o titoli in ambito psicologico, un dipendente della Regione Campania con funzioni di segreteria, un rappresentante di una società scientifica di psicologia, un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria, un rappresentante dei Medici di Medicina Generale e uno dei Pediatri di Libera Scelta.
2. L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestate dallo Psicologo di Base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Campania.
3. La Giunta Regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.
4. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Articolo 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già attribuite alle AASS.LL. per il servizio sanitario.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Relazione Illustrativa

Lo Psicologo delle Cure Primarie (o Psicologo di Base) collabora, in regime di risparmio di risorse, con i medici di medicina generale per favorire il benessere e la qualità della vita dei pazienti, attraverso interventi di tipo psicologico o psicoterapeutico in grado di curare la sofferenza emotiva. Oggi, come rilevato dai maggiori organismi internazionali - OMS in testa - non si può parlare di salute senza includere anche il concetto di salute psicologica.

Lo Psicologo delle Cure Primarie è una figura professionale caratterizzata dal legame con il territorio, dalla stretta collaborazione con la medicina di base, dove intercetta, su segnalazione del medico di "famiglia", i pazienti in condizioni di disagio. La non presa in carico oppure una risposta inadeguata a queste condizioni di disagio hanno infatti ripercussioni negative sia per l'intero sistema socio-sanitario: effetti negativi sul benessere e sulla qualità della vita del paziente e produzione di costi sul funzionamento del sistema socio-sanitario, dato che fornire una risposta più efficiente, anziché la sola medicalizzazione (farmaci, visite specialistiche, analisi, ecc) produce risparmi effettivi sia per il paziente che per i servizi sanitari pubblici. In Italia circa 4 milioni di cittadini fanno uso di psicofarmaci, soprattutto benzodiazepine e antidepressivi, con un consumo cresce anno dopo anno. Dal 2013 al 2018 si registra infatti una crescita del 6,5%. I consumi si mantengono più elevati per le donne in tutte le classi di età; l'uso tende a crescere al crescere dell'età¹. A questo scenario occorre aggiungere le conseguenze sulla salute mentale che il Covid 19 avrà sulla popolazione. La pandemia che stiamo vivendo rappresenta un evento sconvolgente, un cambiamento su tutti i fronti che impone nuovi comportamenti da adottare, dal distanziamento sociale ai nuovi stili di vita che avranno effetti sulla salute mentale dei cittadini: sgomento, paura, ansia, insicurezza, impotenza e depressione, pensieri intmsivi, aspettative negative, sentimenti di lDad pubblicati dall'AIFA nell'ultimo Rapporto Nazionale sull'Uso dei Farmaci in Italia (anno 2018).

distacco o di estraneità verso gli altri, comportamenti caratterizzati da irritabilità, ipervigilanza, disturbi del sonno, sintomi dissociati.

Risulta necessario, quindi, offrire un supporto psicologico per le persone a rischio, come gli anziani, i bambini, il personale socio-sanitario, le forze dell'ordine, i lavoratori dei settori strategici per contrastare la diffusione de vims.

La figura dello Psicologo delle Cure Primarie garantisce il benessere psicologico dei pazienti della medicina di base fornendo un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibile a tutti indistintamente.

In Italia l'accesso a uno psicologo appare problematico per la sua scarsa presenza a livello pubblico, disponibile solo per fasce specifiche di disagio (servizi per le tossicodipendenze, centri di salute mentale, servizi di tutela per i minori, etc.), ma anche a causa del perdurante pregiudizio sociale nei confronti degli operatori nel campo della salute mentale. Questa proposta di legge ha come obbiettivo quello di far entrare lo psicologo/psicoterapeuta in tutte le case, creargli un contatto con tutta la popolazione in modo da eliminare i principali ostacoli alla richiesta di aiuto, costruendo contestualmente un nuovo molo professionale per lo psicologo, in un contesto diverso rispetto allo studio professionale privato classico. La presente proposta di legge, "Istituzione dello Psicologo delle Cure Primarie", rappresenta sicuramente un ottimo passo avanti in relazione ai diritti di assistenza e di promozione del benessere psicofisico della comunità in campo sanitario.

Relazione finanziaria

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale in quanto ai **costi di essa**